



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*” e s.m.i.;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 “*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*”;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*” e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m.i.;

VISTA la Legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023 n. 213) e relativo decreto di ripartizione delle unità di voto;

VISTO il decreto n. 23 del 22/03/2023, con il quale è stata approvata la programmazione biennale 2024 - 2025 degli acquisti di beni e servizi relativi all'Ufficio IV – Gestione dei Servizi Ausiliari e di Funzionamento, ai sensi dell'articolo 21 del Codice;

PREMESSO che fra gli obiettivi ed i programmi gestionali specifici per l'azione amministrativa del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile vi è quello di provvedere al servizio di pulizie delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

PREMESSO che occorre assicurare il servizio di pulizie delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a decorrere dal 1° marzo 2024, procedendo con la stipula dei contratti per il periodo 1° marzo 2024 – 27 febbraio 2027;

VISTO l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (Legge finanziaria 2000);

VISTO il d.l. 6 luglio 2012 “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*” convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2016), art. 1, comma 510, nella parte in cui si prevede che le Amministrazioni pubbliche, per le quali è obbligatorio il ricorso alle Convenzioni Consip ex art. 26 della l. 488/1999, possano procedere ad acquisti autonomi di beni e servizi esclusivamente a seguito di autorizzazione motivata dell'organo di vertice dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 31/03/2022 è operativa, su tutto il territorio nazionale, la Convenzione *Consip* per l'affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale, nonché degli altri servizi aggiuntivi da eseguirsi in tutti gli immobili adibiti ad uso caserma per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58 legge n. 388/2000, ivi compresi gli immobili del Corpo Nazionale VVF;

VISTA la nota circolare n. 3/2023 prot. n. 11412 del 28.04.2023 con la quale è stata avviata la procedura per l'attivazione delle convenzioni Consip pulizie caserme PA su tutto il territorio nazionale, in vista dell'affidamento del servizio per il periodo 01/03/2024 – 28/02/2027;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

CONSIDERATO quanto emerso in sede di istruttoria e, in particolare:

a) che, dalla consultazione della piattaforma “*acquisti in rete*”, (“Cruscotto prezzi” di Convenzione) per la stipula dei nuovi contratti secondo le Convenzioni Consip, è emersa una previsione di spesa pari al doppio (la previsione – simulazione “All PC1 standard A” di spesa annua è pari a euro 22.529.664,21 contro una base d’asta annua di euro € 11.114.604,84) delle somme utilizzate per i contratti in corso di esecuzione;

b) che, a seguito di richiesta dei Piani Dettagliati di Attività (di seguito PDA) alle Società individuate da Consip nelle Convenzioni, tale previsione di spesa risulta confermata e, anzi, in alcuni contesti territoriali, è triplicata (ad esempio in Abruzzo e Puglia si ottiene una variazione percentuale di oltre il 170% in più all’anno), con un aumento medio nazionale annuo del 69%;

c) che a seguito di un complesso e articolato lavoro di armonizzazione e di riduzione della spesa dei suddetti PDA, effettuato a cura della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali – Ufficio IV – (di seguito Direzione Centrale-Ufficio IV) in molti casi non si è riusciti a ridurre l’eccessiva onerosità riferita se non oltrepassando la soglia minima di dignità del servizio ottenendo, comunque, dei preventivi non comparabili alla qualità del servizio reso tramite appalto specifico SDAPA in corso di esecuzione, nonché la qualità del servizio da appaltare sulle base delle specifiche esigenze dell’amministrazione;

d) che la previsione della base d’asta per un’eventuale nuova procedura di appalto specifico tramite gara europea su SDAPA si assesterebbe su una cifra pari ad una riduzione circa del 40% annuo del costo previsto ricorrendo alle Convenzioni Consip (la base d’asta prevista è pari a € 15.121.691,90 euro annui contro il costo convenzionale pari a 21.831.815,13 euro annui comprensivo del materiale di consumo) e che porterebbe un risparmio annuo per l’amministrazione di oltre € 9.114.868,18;

e) che tale costo convenzionale non copre la spesa prevista per il prossimo triennio in quanto la convenzione non ha capienza per tutte le regioni, per cui lo stanziamento necessario annuale previsto per il servizio di pulizia nazionale si attesta su € 24.301.860,09 con un aumento annuo di oltre il 60%

f) che l’importo delle basi d’asta sopra segnalate è suscettibile di riduzione dovuta ad un nuovo calcolo delle metrature nette delle superfici soggette alle pulizie che porterebbe un ribasso della spesa sopra descritta dovuto, anche, alla prevedibile scontistica derivante dalle aggiudicazioni delle gare;

g) che le previsioni di cui sopra prevedono i costi che l’Amministrazione deve sostenere per l’approvvigionamento, il deposito, la consegna e la distribuzione del materiale di consumo forfettariamente già previsto al ribasso pari ad euro 121.000,00 all’anno ma non dei costi derivanti dall’individuazione di una nuova figura e di una nuova funzione addetta a: acquisto su MEPA, contabilità, verifica e distribuzione del materiale da consumo che, come da capitolato tecnico di convenzione, deve essere presente in ogni distaccamento soggetto al servizio di pulizia;

CONSIDERATO altresì che il ricorso alle Convenzioni Consip, nella maggior parte dei casi risulta in contrasto con la ratio della normativa di cui al citato d.l. 95/2012, finalizzata al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi;

CONSIDERATO che l’adesione alle Convenzioni Consip, in alcuni lotti territoriali, risulta, inoltre, in contrasto con gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica sanciti dalla normativa in materia di



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

*spending review* ed in particolare dall'art. 22Bis della legge 196/2009 e dai successivi DPCM 04/04/2021 e DPCM 07/08/2023, con particolare riferimento alle spese di parte corrente, come quella relativa al Capitolo 1901/17 in materia di pulizie delle sedi di servizio dei vigili del fuoco;

CONSIDERATO che le Convenzioni Consip non risultano aggiornate ai nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. n. 51 del 29 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 19 febbraio 2021, in vigore dal 19 giugno 2021;

CONSIDERATO, pertanto, che il ricorso ad una nuova procedura di appalto specifico tramite SDAPA prevederebbe il rispetto dei più moderni e aggiornati principi di sostenibilità ambientale nonché dei principi di contenimento della spesa pubblica e della *spending review*, motivo per il quale i requisiti tecnico-qualitativi ed economici (rapporto qualità/prezzo) della nuova procedura potrebbero risultare migliorativi rispetto a quelli previsti dalle convenzioni in parola, oltre ad assicurare una frequenza prestazionale in linea con le esigenze dell'Amministrazione (prestazioni non assicurate dalla maggior parte delle Convenzioni in parola se non ad un prezzo triplicato rispetto ai PDA oggetto di esame e valutazione a cura della Direzione centrale- Ufficio IV);

VISTO il parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato nella seduta del 16 marzo 2022, secondo cui, anche in conformità con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, è possibile derogare all'obbligo, previsto per le Amministrazioni dello Stato, di aderire alle convenzioni-quadro stipulate dalla Consip S.p.A., qualora le stesse dimostrino di avere ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle predette convenzioni, in quanto a parità di caratteristiche essenziali, le convenzioni non presentano i necessari requisiti di convenienza ed utilità per l'Amministrazione;

VISTA la nota del Direttore centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari prot. 56 del 02.01.2024 con la quale sono stati comunicati gli stanziamenti del triennio 2024-2026, in termini di competenza e cassa, relativi al Capitolo 1901/17 "Spese per pulizie delle sedi spese per i servizi di pulizia nei locali adibiti a sede di servizio del personale ecc.", dalla quale si evince l'impossibilità di copertura finanziaria della spesa per l'adesione alle citate convenzioni;

RITENUTO necessario, in ogni caso, - in base alla strutturazione delle convenzioni in parola per lotti geografici provinciali - esaminare la spesa da sostenere per i singoli PDA formulati dagli operatori economici di convenzione;

TENUTO CONTO che lo SDAPA costituisce uno degli strumenti di acquisto del sistema *Consip* previsti dal Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA di cui alla legge n. 488/1999, ed è posto a garanzia di massima concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e partecipazione, trattandosi di un mercato sempre aperto per tutta la sua durata che consente l'ammissione continua di nuovi fornitori;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 5, nella parte in cui prevede che il Capo del Dipartimento svolge funzioni di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso e non espleta autonomi poteri di gestione e di spesa (cfr. *Corte dei Conti - Ufficio di Controllo sugli Atti del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa n. 10025 e n. 19030 del 19/05/2015*);



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78 “*Regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’Interno*” e s.m.i. ed, in particolare l’articolo 6, nella parte in cui si prevede che al Capo dipartimento sono attribuite le funzioni di indirizzo generale e di coordinamento politico-amministrativo e al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella qualità di vertice del Corpo stesso, sono attribuite, tra l’altro, funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle Direzioni centrali, ai fini del raccordo delle funzioni del Dipartimento con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

CONSIDERATO che nella fattispecie in esame la valutazione attiene a profili di natura tecnico-economica ed amministrativo- contabile;

VISTI i decreti del Capo Dipartimento n. 41 del 31 marzo 2023, con i quali sono stati attribuiti ai direttori centrali – Dirigenti Generali di questo Dipartimento i poteri di gestione e di spesa in ordine ai Capitoli agli stessi attribuiti, per il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati e per la gestione;

VISTO il Decreto n. 10 del 17 gennaio 2024, con il quale il Capo Dipartimento, nelle more dell’adozione della direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione per l’anno 2024, autorizza i suddetti direttori centrali ad adottare i provvedimenti richiesti dall’ordinaria gestione a valere sulle risorse finanziarie stanziato nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di cassa e di competenza;

VISTA la Circolare della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, n. 477 del 03/02/2017;

## DISPONE

per i motivi di cui in premessa il Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali è delegato ad adottare, nell’ambito dei singoli lotti geografici provinciali, provvedimenti di deroga alle Convenzioni Consip per i servizi di pulizia di immobili ad uso caserme della PA e servizi aggiuntivi, ove le condizioni tecnico-qualitative ed economiche di queste risultino meno favorevoli rispetto ad una procedura di appalto specifico da indire a cura dell’Amministrazione, avviando una nuova procedura di gara europea su SDAPA per la stipula dei contratti di affidamento del servizio di pulizia delle sedi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Roma,

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
Dall’Oppio  
*firma digitale ai sensi di legge*